ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1716 del 31/03/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FONDERIA GOLLINI Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1770 del 31/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna [1]

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FONDERIA GOLLINI Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società FONDERIA GOLLINI Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [3]
   - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura[4]
   - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[5];
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

---

[1] Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

[5] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[6]

5. Obbliga la società FONDERIA GOLLINI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[7]
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FONDERIA GOLLINI Srl, c.f. e p. iva 03436061208, avente sede legale in comune di Bologna, via della Zecca n° 1 e stabilimento in comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18 ha presentato in data 28/01/2016[8] al Suap del Comune di Bologna una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di fonderia di ghisa e lavorazione metalli vari.

Tale domanda di rilascio di AUA contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico dell'attività produttiva redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2015.

E' pervenuta documentazione integrativa rispettivamente in data 09/02/2016, 08/03/2016, 29/04/2016 e 24/06/2016 [9]

Sono pervenuti i seguenti parere tecnici:

- in data 16/02/2016 è pervenuto il parere favorevole allo scarico di reflui in pubblica fognatura espresso da HERA Spa[10], Ente gestore del servizio pubblico integrato e successivamente in data 09/03/2016 è pervenuto il nulla osta del comune di Bologna[11] al rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- In data 21/03/2016 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Bologna alla valutazione di impatto acustico[12]
- In data 20/03/2017 è pervenuto il contributo all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE Bologna[13] in merito alle emissioni in atmosfera

---

6 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

7 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

8 Domanda di rilascio di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1723 del 04/02/2016, **pratica SINADOC n° 6854 del 2016**

9 Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2016/2924, PGBO/2016/7613, PGBO/2016/5044 e PGBO/2016/11617

10 Parere dI HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/2466

11 Parere del Comune di Bologna agli atti di ARPAE con PGBO/2016/4064

12 Parere del Comune di Bologna agli atti di ARPAE con PGBO/2016/4964

13 Parere del Servizio Territoriale di ARPAE con PGBO 6021 del 20/03/2017

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 come da parere del comune di Bologna riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA GOLLINI Srl - comune di Bologna – via L. Ariosto n° 18

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fonderia di ghisa e lavorazione metalli vari svolta nello stabilimento in comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FONDERIA GOLLINI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: FORNO ELETTRICO

Portata massima	5000	Nm^3/h
Altezza minima	13	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……...	10	mg/Nm^3
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) ……	20	mg/Nm^3
Composti inorganici del fluoro (espressi come HF) ……	5	mg/Nm^3
Metalli ……..……..	5	mg/Nm^3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) …….	50	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: SMERIGLIATURA

Portata massima	3000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: SILO STOCCAGGIO BENTONITE
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: SILO STOCCAGGIO SABBIA 1
EMISSIONE E7
PROVENIENZA: SILO STOCCAGGIO SABBIA 2

- Gli effluenti provenienti dalle attività di carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm^3

- Gli sfiati dei silos di stoccaggio di materiali in polvere o che possono sviluppare polveri, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale**,** a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.
- Dovrà essere previsto un confinamento delle maniche filtranti ed un apposito contenitore per la raccolta del materiale particellare di abbattimento.

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: SABBIATRICE 1

Portata massima ..... 4500 Nm^3/h
Altezza minima ..... 10 m
Durata massima ..... 3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SABBIATRICE 2

Portata massima ..... 1500 Nm^3/h
Altezza minima ..... 10 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Durata massima ..... 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare …….... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- UNI EN 1911-2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723:86 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1, E2, E4, E5 e comunque non oltre il 31/03/2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/03/2018 la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

   Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. Poichè la fase di preparazione delle anime avviene in locale dedicato, denominato “locale animisti”, e non sono previste aspirazioni ed emissioni in atmosfera convogliate, trattandosi di lavorazione in cui vengono utilizzate materie prime a base di resine organiche che possono dare origine ad emissioni di COV, si prescrive che entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il Gestore di impianto invii ad ARPAE-SAC ed al Servizio Territoriale di Bologna una relazione con la quale venga

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

valutata la presenza di emissioni diffuse di COV nella fase di preparazione (formatura) delle anime e, se necessaria, venga prevista la convogliabilità e il trattamento delle stesse. Dovrà inoltre essere valutata la convogliabilità della fase di riscaldamento del rottame, in quanto è dichiarato che viene svolta all'aperto, con una frequenza giornaliera, senza confinamento dell'attività stessa.

5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società FONDERIA GOLLINI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E4, E5.

   La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FONDERIA GOLLINI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA GOLLINI Srl - comune di Bologna – via L. Ariosto n° 18

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Bologna, via L. Ariosto n° 18 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con parere favorevole PG n° 7986/2016 e da HERA Spa ente gestore del Servizio Idrico Integrato con proprio parere favorevole prot n° 21395/2016, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175

Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 7986
DEL 08/03/2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:
- **Ditta "Fonderia Gollini s.r.l." – Via Ariosto n. 18 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 36591/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 15.02.16, prot. Gen. 21395, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Fonderia Gollini s.r.l.", relativamente all'insediamento sito in via Ariosto n. 18 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
Originale PEC suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
Originale PEC 40122 BOLOGNA BO

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 15 febbraio 2016
Prot. gen. 21395

ns. rif. Hera spa Data prot.: 04-02-2016 Num. prot.: 0016756
PA&S numero 26/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Ditta richiedente: "Fonderia Gollini Srl"- Fonderia di ghisa e lavorazione metalli vari nell'insediamento sito in Comune di Bologna (BO), Via L. Ariosto n°18.
Comune di Bologna - SUAP, PG N. 36591/2016 del 4 febbraio 2016
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Benedetto Uberto Selvatico Estense in nome e per conto della Ditta "**FONDERIA GOLLINI SRL**" con sede legale in Bologna (BO) Via Dante n.34 inerente l'insediamento industriale esercente l'attività di fonderia di ghisa e lavorazione metalli vari sito in VIA L. ARIOSTO n°18 - Comune di Bologna (BO);
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
verificato dalla documentazione presentata che la Ditta si occupa di fusione di metallo per la produzione di manufatti in ghisa, nell'insediamento di Via Ariosto n°18 - Bologna comprendente:

- Edificio Produttivo (reparto fonderia, lavorazione terre, animisti, sbavatura e finissaggio, pesa e spedizione, officina di manutenzione e zona uffici);
- Edificio Tecnico (cabina elettrica, centrale termica, locale gruppo elettrogeno, stazione di pompaggio acqua, servizi e refettorio, locali deposito),
- Edificio Sud (magazzino modelli in legno e altra proprietà);
- Palazzina Uffici;

verificato dalla documentazione allegata che gli scarichi da autorizzare sono n°2:

- **Scarico n°1, industriale**, formato dalle acque di scarico torre evaporativa (utilizzata per il raffreddamento forno), dalle acque meteoriche di dilavamento piazzali di stoccaggio

sabbie residue dell'attività di fonderia, e dalle acque reflue domestiche, immesso nella pubblica fognatura di Via L. Ariosto;
- Scarico n°2 formato dalla acque meteoriche di copertura e dalle acque reflue domestiche (servizi igienici), immesso nella pubblica fognatura di Via L. Ariosto;

verificato dalla documentazione presentata che le acque meteoriche di dilavamento piazzali di stoccaggio sono raccolte e trattate in n° 3 vasche di decantazione (capacità totale pari a 34 mc) prima dell'immissione, attraverso il Punto di Scarico N.1, nella pubblica fognatura di Via Ariosto afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali (acque di raffreddamento) e le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale di deposito sabbie residue dell'attività di fonderia ("acque di scarico");**
- **le acque meteoriche di dilavamento di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico N.1, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **i valori limite di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;**
- **relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (dispositivo di intercettazione e strumento di misurazione delle acque reflue scaricate) dovrà essere inviata ad Hera SpA;**

- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;**
- **il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA GOLLINI Srl - comune di Bologna – via L.Ariosto n° 18

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2015 secondo le prescrizioni stabilite dal parere del comune di Bologna Prot 90836/2016 riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2194643
fax 051.2193175

Sostenibilità
è Bologna

Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività produttive e Commercio
U.O. Procedimenti ambientali

PG 90836
del 17/03/2016

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA Fonderia Gollini Srl - Rif. procedimento AUA PG 36591/2016.
Parere in merito alla componente acustica.

In riferimento alla richiesta di AUA in oggetto, in data 04.02.2016 è stato richiesto da codesto Settore parere in merito alla documentazione di impatto acustico (Doima).
Valutata tale documentazione, per quanto di competenza si esprime quanto segue.

La fonderia è ubicata in via Ariosto n. 18, in un'area zonizzata in III classe acustica ed interna alla fascia di pertinenza acustica di viale De Gasperi che, ai sensi del DPR 142/04, è caratterizzata da limiti di 70/60 dBA (strada tipo Da).
Poiché questi ultimi valori limite si riferiscono al solo rumore stradale, le verifiche di compatibilità acustica dell'attività devono essere riferite al rispetto dei seguenti valori limite:

- limiti assoluti della classe di appartenenza dei ricettori impattati (III classe: 60 dBA diurni);
- limiti differenziali di immissione sonora (5 dBA diurni).

Per la caratterizzazione acustica dell'area è stata eseguita, nel luglio 2015, una campagna strumentale consistente in:

- 8 misure spot (10÷15 min) svolte lungo viale De Gasperi, finalizzate a quantificare il rumore dell'area in un punto non impattato dalla fonderia;

- 11 misure spot (circa 5 min) condotte all'interno della fonderia e volte a quantificare il contributo sonoro delle diverse sorgenti di rumore.

Gli esiti di tali misure sono stati utilizzati per la taratura del modello previsionale IMMI, tramite il quale è stato ricostruito il clima acustico dell'area in assenza ed in presenza della fonderia (la simulazione ha riguardato il solo periodo diurno, in quanto quello interessato dallo svolgimento dell'attività).
In base alle elaborazioni modellistiche è stato calcolato che il contributo della fonderia è tale da non portare al superamento dei limiti diurni della III classe per i ricettori abitativi potenzialmente impattati dall'attività (valori massimi di 55,1 dBA per il ricettore di via Ariosto n. 16), con un incremento di 1 dBA per effetto delle sorgenti impiantistiche.
In considerazione di tali valori, viene dichiarata la compatibilità acustica dell'attività.

Si precisa che per la verifica sul rispetto dei limiti differenziali è stato considerato, come livello di rumore residuo (ossia in assenza dell'attività disturbante), un valore di taratura della sorgente stradale corrispondente al valore medio del periodo diurno (67,8 dBA).
Per tale verifica, le Norme tecniche di attuazione della Classificazione acustica richiedono di valutare l'impatto acustico nelle condizioni di massimo disturbo, ossia considerando il funzionamento a regime degli impianti in occasione del minimo livello di rumore residuo.
Nel presente caso, le misure condotte in sito evidenziano che la strada presenta dei livelli di rumorosità relativamente stazionari, con variazioni contenute tra 67,2 dBA (misurati nella fascia oraria 16.00÷17.00) e 68,6 dBA (rilevati nella fascia oraria 9.00÷10.00), quindi con valori non discosti da quello medio considerato nelle simulazioni acustiche.
Pertanto le simulazioni acustiche possono essere considerate idonee a dimostrare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali per i ricettori indagati.
In considerazione di quanto sopra, per quanto di competenza nulla osta al rilascio dell'AUA in oggetto, fermo restando che l'esercizio dell'attività dovrà essere circoscritto, come dichiarato dal tecnico firmatario della Doima, al solo periodo di riferimento diurno.

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente ed Energia
Dott. Roberto Diolaiti
(documento firmato digitalmente)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.